



Prot. n. 163245/10

Roma, li - 2 FEB. 2011

SCARICATO

Al Comune di Veroli
Settore 4/B Assetto ed Uso
del Territorio - Pianificazione
Urbanistica
Piazza G. Mazzoli, n. 2
03029 Veroli (FR)

**OGGETTO: Parere sull'applicabilità dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 come
sostituito dalla Legge n. 73/2010 – Comune di Veroli.**

Il Comune di Veroli ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'applicabilità dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, come sostituito dall'art. 5 della Legge n. 73/2010 di conversione del D.L. n. 40/2010.

Le perplessità dell'Ufficio Tecnico Comunale riguardano innanzitutto in generale l'immediata applicabilità della norma senza un ulteriore intervento legislativo regionale.

Inoltre nello specifico il Comune chiede se "le autorizzazioni eventualmente obbligatorie" di cui al comma 3 dell'art. 6 debbano essere acquisite preventivamente.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

Come noto, l'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, relativo all'attività edilizia libera, è stato sostituito a seguito della recente novella legislativa intervenuta prima con il D.L. n. 40 del 25.03.2010 e poi con la legge di conversione n. 27 del 22.05.2010.

La nuova formulazione dell'art. 6 prevede al comma 1 interventi che possono essere eseguiti direttamente senza alcun titolo abilitativo, ed al comma 2 interventi che, seppur non assoggettati a titolo abilitativo, possono essere eseguiti solo previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori.

Il comma 3 stabilisce inoltre che alla comunicazione di inizio dei lavori di cui al comma 2 debbono essere allegate le "autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore".

Va detto in primo luogo che alla norma di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 va senz'altro data piena applicazione. Non si ravvisano motivi per cui essa non debba applicarsi nel territorio della Regione Lazio.


Del resto il comma 6 dell'articolo prevede che le Regioni a Statuto ordinario possano estendere la disciplina ivi prevista ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2. Non sembrerebbe invece consentito al legislatore regionale restringere il campo di applicazione della norma escludendo taluni interventi dal regime dell'attività edilizia libera.

Va comunque richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'art. 6 fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore che hanno incidenza sull'attività edilizia.


Quanto alle eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, esse, dovendo essere allegate alla comunicazione di inizio lavori devono in ogni caso venire acquisite preventivamente. Se, come paventa il Comune, esse non vengono allegate alla comunicazione, l'intervento edilizio non può ritenersi consentito in quanto non conforme alle normative di settore.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il Dirigente dell'Area
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale
(Arch. Demetrio Carini)



L'estensore: SLevante

